

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

-Provincia di Belluno-

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**per la detenzione dei cani
e la profilassi della rabbia**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 140 del 26 ottobre 1963, approvata dalla G. P. A. di Belluno nella seduta del 14 aprile 1964 ai nn. 2.16.19/7173 div. III n. 8084 reg. G. P. A..aggiornato agosto 2000

ART. 1

Chiunque sia possessore, custode o comunque detentore di cani è obbligato a farne denuncia all'Ufficio Municipale nei termini di cinque giorni dall'inizio del possesso o della detenzione.

La denuncia è obbligatoria anche per i cani esenti dalla imposta ai sensi dell'art. 113 del T. U. delle leggi sulla finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175.

La denuncia deve indicare il cognome, nome, la dimora del possessore o detentore, il luogo dove il cane è tenuto, il preciso segnalamento e la categoria alla quale il cane va assegnato a termini dell'art. 132 del citato T. U..

Il segnalamento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata, su carta intestata del Comune, dal veterinario comunale, al quale deve essere presentato il cane prima di notificare la denuncia.

Eventuali cambiamenti di proprietà e di dimora e la scomparsa del cane, dovranno essere notificati all'Ufficio Municipale entro il termine massimo di tre giorni.

ART. 2

I dati della denuncia devono essere integralmente riportati in apposito registro, insieme con l'indicazione della imposta dovuta per ciascun cane e della piastrina consegnata ai detentoria termini dell'art. 136 del citato T. U..

ART. 3

Ove si debba presumere che le denuncie, di cui all'art. 1 non vengano fatte con la regolarità dovute e voluta dalla legge, agli effetti della profilassi della rabbia, il Sindaco, potrà, con opportuna ordinanza, disporre nel Capoluogo del Comune e nelle frazioni delle revisioni alle quali tutti i detentori sono obbligati a condurre i loro cani.

Alle revisioni presenzierà il veterinario comunale per esercitare la necessaria vigilanza e rilevare, ove occorra, o rettificare il segnale dei cani.

ART. 4

Nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani, quando non siano condotti al guinzaglio, devono portare idonea museruola, chiusa sul muso ed in buono stato di conservazione.

I cani d'indole aggressiva (mastini, bulldoggs, lupi, danesi, S. bernardi, dobbermann e simili) quantunque muniti di museruola, non possono circolare se non tenuti al guinzaglio.

I cani che vengono condotti in locali pubblici o su mezzi di trasporto pubblici debbono essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

ART. 5

Possono essere tenuti senza prescritta museruola i cani da guardia, soltanto però entro i limiti del luogo da sorvegliare, i cani da pastore e i cani da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi o per la caccia.

ART. 6

Tutti i cani indistintamente, circolanti nelle vie od in qualunque altro luogo aperto al pubblico – eccettuati i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi – al trasporto dei mutilati poveri ed al servizio dell'esercito e della pubblica sicurezza – debbono essere muniti di piastrina prescritta con l'art. 136 del T. U. della legge sulla finanza locale.

ART. 7

I cani da guardia comandati su aree prospicienti gli edifici da sorvegliare (aziende rurali, stabilimenti, depositi di merci ecc.), soggette a servitù di passaggio del pubblico, ovvero sfornite di recinto capace di impedire la libera uscita del cane, devono essere tenuti a catena, disposta in modo che l'animale, pur godendo di ampia libertà di movimenti e della possibilità di porsi al riparo dalle inclemenze climatiche, non possa oltrepassare i limiti dell'area predetta.

I cani da pastore, durante i bivacchi notturni, devono essere tenuti legati.

ART. 8

I cani trovati a vagare senza la prescritta museruola, verranno accalappiati da parte dell'addetto alla cattura dei cani e sequestrati nel canile municipale. La cattura, da praticarsi esclusivamente con mezzi umanitari, sarà immediatamente notificata al veterinario comunale.

In attesa della visita veterinaria, il cane sarà ricoverato in un reparto isolato dal canile.

La visita veterinaria consisterà nell'annotare nel registro del canile il preciso segnalamento dell'animale ed i dati della piastrina, ove esista, nel rilevare lo stato sanitario, soprattutto nei riguardi della possibile esistenza di malattie infettive, infestive o comuni, e di lesioni attribuibili a morsicature, per suggerire al Sindaco i provvedimenti del caso.

Mediante gli elementi del segnalamento e della piastrina, ove esista, raffrontati con quelli del registro dei cani, potrà essere identificato il detentore: nell'affermativa, questi verrà subito informato della cattura ed invitato a fornire sul cane notizie di interesse sanitario.

Ove il raffronto faccia presumere che l'animale proviene da un altro Comune, gli elementi di cui sopra saranno subito segnalati ai Comuni interessati per le indagini di loro competenza.

ART. 9

Trascorsi tre giorni senza che il legittimo possessore lo abbia reclamato e ritirato, il cane sequestrato deve essere ucciso con metodi eutanasici ovvero concesso ad istituti scientifici e ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo che si tratti di cani infetti da rabbia o morsi da altro animale rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto. Resta salvo anche quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 90 del regolamento di Polizia Veterinaria (D. P. R. 08.02.1954 n. 320).

Qualora il proprietario lo reclami, il cane gli sarà restituito, purché non ostino i provvedimenti di cui al 3° alinea del precedente art. 8 ed a condizione che il proprietario dimostri di aver versato all'economato municipale il prezzo del mantenimento, il compenso al veterinario per le cure fatte, l'ammenda dovuta nel caso che il cane sia stato trovato senza la piastrina consegnata al detentore all'atto della registrazione.

La cessione a terzi o ad associazioni zoofile dei cani non reclamati, può farsi solo nel caso che il legittimo proprietario sia stato rintracciato e rinunci alla proprietà del cane e sussistano le altre

condizioni indicate nel precedente capoverso del presente articolo. Inoltre dovranno essere applicate le norme sancite con la circolare n. 157 di inserzione della Prefettura di Belluno del 02.10.1955 (n. 19050 div. Vet. Del 22.10.1955).

ART. 10

Ai detentori dei cani è fatto obbligo di sorvegliare costantemente lo stato sanitario dei propri animali e di denunciare immediatamente all'autorità comunale qualsiasi segno, anche solo sospetto, che possa essere attribuito alla rabbia e di provvedere, in attesa del veterinario comunale, a che l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali e non possa fuggire.

Tutte le volte che si possa farlo senza pericolo, si eviterà l'uccisione dell'animale, soprattutto quando questi ha aggredito persone.

ART. 11

Sono altresì tenuti alla denuncia i detentori di altri mammiferi domestici e selvaggi, quando in esse si manifestino segni, anche sospetti, che possano essere attribuiti alla rabbia. Agli effetti della prevenzione della rabbia, si richiama anche l'obbligo ai detentori di equini, bovini, suini ovini e caprini, di denunciare, a mente dell'art. 2, 3 e 4 del regolamento di Polizia Veterinaria, anche in casi di morte o di abbattimento che si verificano nei predetti animali.

ART. 12

Le denunce di proprietari e detentori di animali di cui al presente articolo, quelle concernenti casi di idrofobia od anche di semplice morsicatura nelle persone, presentate da medici, debbono essere subito comunicate per iscritto dall'Ufficiale sanitario al veterinario comunale per le indagini medico-veterinarie.

Parimenti nei casi di rabbia il veterinario comunale segnala all'ufficio sanitario le misure più urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.

ART. 13

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone od animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nel canile municipale.

L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili alla infezione rabida nonché, in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo d'osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora durante il periodo d'osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

E' vietato lo scuoiamento degli animali morti di rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10 lettera e) del regolamento di polizia veterinaria.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

ART. 14

I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsiato persone od animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale od in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per il periodo di mesi sei ovvero sotto la vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere contaminati da altro animale rabido.

I cani ed i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante detto periodo l'animale morsiatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo d'osservazione può essere ridotto a mesi 3 od anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti Universitari o zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsiati possono essere spostati, con le norme degli artt. 14 e 15 del regolamento di Polizia veterinaria, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo d'osservazione il cane od il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo.

Gli equini, i bovini, bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsiati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo d'osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere adibiti al lavoro purché posti in condizione di non nuocere alle persone.

La disposizione prevista dal comma 4° del presente articolo è applicabile anche per gli animali delle specie sopra indicate.

Il latte prodotto durante il periodo di osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura.

Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del Sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia.

Se durante il periodo d'osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.

ART. 15

La revoca delle misure ordinate ai sensi degli articoli precedenti verrà disposta dal Sindaco quando siano trascorsi termini indicati in ciascuna ordinanza ovvero in difetto di tali termini, quando sentiti il veterinario comunale e l'ufficiale sanitario, debba ritenersi scongiurato il periodo della diffusione della rabbia.

ART. 16

Le contravvenzioni alle disposizioni del p del presente regolamento, contemplate nelle leggi e nei regolamenti promulgati dallo Stato o nelle ordinanze emanate per la loro esecuzione, saranno punite dalla Autorità Giudiziaria, in conformità agli artt. 260, 264, 358 del T. U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 e dall'art. 650 del C. P., salvo le maggiori pene sancite dal predetto codice per i reati in esso previsti e salve le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 68 e 69 del T. U. delle leggi e Decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. D. 15 gennaio 1931, n. 117 per le quali vale la procedura indicata nel successivo articolo 72 del predetto T. U..

Per le altre contravvenzioni è ammessa la definizione in via amministrativa con le modalità previste dagli artt. 106 e 110 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 03.03.1934, n. 303.